

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SENSORE PER

LA MISURA DELLA VELOCITÀ DEL MEZZO RELATIVA ALL’ACQUA (DVL -

DOPPLER VELOCITY LOGS) DA FORNIRE ALLA SEDE DI PALERMO

DELL’ISTITUTO DI INGEGNERIA DEL MARE (INM) NELL’AMBITO DEL

PROGETTO PON RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020 “SHINE -

POTENZIAMENTO DEI NODI ITALIANI IN E-RIHS”

CIG: 9477375144 - CUP: B27E19000030007

TRA

Il Dipartimento Scienze Sociali e Umane, Patrimonio Culturale

del Consiglio Nazionale delle Ricerche (in seguito anche

“Ente”), con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro 7 - 00185 Roma,

codice fiscale 80054330586 e partita IVA 02118311006, nella

persona del Direttore F.F. dott. Roberto Palaia, domicilio

digitale PEC: PROTOCOLLO.AMMCEN@PEC.CNR.IT, munito dei

necessari poteri

E

L’operatore economico “(completare)” (in seguito anche

“Contraente”), con sede legale in (completare indirizzo), codice

fiscale XXXXXXXXXXXX e partita IVA XXXXXXXXXXXX, nella persona del

Legale rappresentante (completare), codice fiscale

(completare), domicilio digitale PEC: ..., munito dei necessari

poteri.

PREMESSO CHE:

1) Con Determina a contrarre Prot. AMMCNT-CNR N°

\_\_\_\_\_, l’Ente ha autorizzato l’avvio di una gara a

procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara

ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i. (in seguito anche "Codice") per l'affidamento della

fornitura di cui trattasi, con un importo a base di gara pari a

€ 42.159,84(euro quarantaduemilacentocinquantanove/84) oltre

IVA, con oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura

interferenziale pari a zero, da aggiudicare con il criterio del

"minor prezzo".

2)Con Provvedimento Prot. AMMCNT-CNR N° [REDACTED]/2022

l'Ente ha disposto l'aggiudicazione della fornitura di cui

trattasi in favore del Contraente;

3)E' decorso il termine dilatorio di cui all'art. 32, c. 9, del

Codice;

3)Non trova applicazione il termine dilatorio di cui all'art.

32, c. 9, del Codice;

4)Con Provvedimento Prot. AMMCNT-CNR N° [REDACTED]/2022il

Responsabile Unico del Procedimento ha attestato l'intervenuta

efficacia dell'aggiudicazione;

5)Il contraente, a garanzia dell'adempimento di tutte le

obbligazioni del presente atto, secondo le disposizioni di cui

all'Art. 103 del Codice, ha costituito la garanzia definitiva

(dati della garanzia) di € [REDACTED] (euro [REDACTED]), mediante

cauzione/fideiussione agli atti.

6)Il contraente ha presentato la comunicazione di cui alla Legge

13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., relativa alla tracciabilità dei

flussi finanziari, assumendo tutti gli obblighi di cui all'art.  
3 della citata Legge.

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

1)Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati, il paragrafo 2.1 della Lettera d'invito "Oggetto e descrizione dell'appalto", la Relazione tecnica e l'Offerta economica.

ART. 2 - OGGETTO

1)Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla prestazione da parte del Contraente delle seguenti attività:

a)Fornitura di ...

b)(eventuale)Installazione di ...

c)(eventuale)Altri servizi connessi alla fornitura

2)Le predette attività dovranno essere prestate con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto, nella Lettera d'invito, nonché nella Relazione Tecnica del Contraente.

ART. 3 - CORRISPETTIVO

1)L'importo del presente atto è pari a € XXX.XXX,XX (euro ...)

oltre I.V.A. ai sensi di legge.

2) L'importo tiene conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico del Contraente di cui al presente atto.

3) L'importo deve rimanere fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto e il Contraente non ha in nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano. Non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.

#### ART. 4 - LUOGO DI ESECUZIONE

1) Istituto di Ingegneria del Mare del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Via di Vallerano, 139 - Roma.

#### ART. 5 - TERMINI DI ESECUZIONE

1) La fornitura dovrà essere consegnata entro 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla stipula del presente atto;

2) L'installazione dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla consegna.

3) Gli ulteriori servizi dovranno essere eseguiti entro XXX (in lettere) giorni naturali e consecutivi dalla consegna o dall'installazione.

#### ART. 6 - ONERI ED OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Il Contraente:

1) Si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Ente e di terzi autorizzati, senza recare

intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

2) Rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'Ente e/o da terzi.

3) E' direttamente responsabile dell'inosservanza delle clausole contrattuali anche se questa dovesse derivare dall'attività del personale dipendente di altre imprese a diverso titolo coinvolto.

4) Deve avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti, in particolare in materia previdenziale, fiscale, di igiene ed in materia di sicurezza sul lavoro.

5) Risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose o all'ambiente comunque provocati nell'esecuzione dell'appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare. L'Ente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà il Contraente nell'esecuzione del contratto. A tale scopo, a copertura dei rischi di Responsabilità civile verso terzi, il Contraente ha esibito idonea polizza assicurativa fornendo il numero di polizza e la denominazione Compagnia assicurativa.

6) Si fa carico, intendendosi remunerati con il corrispettivo

contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

Si obbliga:

a) Ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati;

b) A consegnare le certificazioni per tutte le apparecchiature che lo richiedano, nonché i manuali, le schede tecniche le eventuali schede di manutenzione ordinaria e straordinaria delle singole apparecchiature fornite, preferibilmente su supporto digitale;

c) A fornire assistenza alle procedure di verifica di conformità.

#### ART. 7 - SICUREZZA SUL LAVORO

1) Il Contraente si assume la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.

2)La valutazione dei rischi propri del Contraente nello svolgimento della propria attività professionale resta a carico dello stesso, così come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei propri dipendenti.

3)Il Contraente è tenuto a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l'igiene e la sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle attività che si espleteranno presso l'Ente.

4)In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente contratto, il Contraente è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori.

5)Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, il Contraente è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali previsti dai corrispondenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.

6)Gli obblighi di cui al comma precedente vincolano il Contraente anche qualora lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

#### ART. 8 - PENALI

1) Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto si applica una penale di € xxx (euro ...) corrispondente all'1% (uno per mille) dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA e dell'eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.

2) L'Ente potrà applicare al Contraente penali sino a concorrenza del 10% (dieci per cento) del importo contrattuale. Il Contraente prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.

3) La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di applicazione delle penali.

4) Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati al Contraente per iscritto.

5) Il Contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Ente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.

6) Le penali verranno regolate dall'Ente, o sui corrispettivi



dovuti al Contraente oppure sulla garanzia definitiva. In quest'ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dall'Ente.

7) Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Ente potrà risolvere il Contratto ai sensi del successivo Art. XX.

#### ART. 9 - SUBAPPALTO

1) Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in Offerta, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

a)...

Di conseguenza il Contraente si impegna a depositare presso l'Ente, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, il contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia.

1) Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in Offerta, non intende affidare in subappalto nessuna delle prestazioni oggetto del presente atto.

2) Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

#### ART. 10 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1) E' vietata la cessione del contratto ai sensi dell'art. 105 comma 1 del Codice.

2) Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e

scissione relative al Contraente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

3) Il Contraente è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa.

#### ART. 11 - VERIFICA DI CONFORMITA'

1) La fornitura sarà soggetta a verifica di conformità, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal termine delle attività di cui all'Art. 2 del presente atto.

2) Durante le operazioni di verifica l'Ente potrà effettuare tutte gli accertamenti che riterrà opportuni al fine di verificare la rispondenza delle attrezzature e dei servizi oggetto di fornitura alle specifiche tecniche indicate nella Lettera d'invito, nonché alle eventuali migliorie offerte.

3) Le operazioni di verifica di conformità risulteranno da apposito Verbale, sottoscritto anche dal Contraente, se presente alle operazioni.

4) Qualora dagli accertamenti effettuati le attrezzature e i servizi oggetto di fornitura non risultassero conformi alle specifiche di cui al precedente comma 2) il Contraente dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi.

5) Decorso il termine di cui al precedente comma 4) l'Ente procederà ad una seconda verifica. Nel caso in cui le attrezzature e i servizi oggetto di fornitura non risultassero

conformi alle specifiche di cui al precedente comma 2), l'Ente

applicherà le penali di cui all'Art. 8 del presente atto,

riservandosi la facoltà di risolvere il Contratto.

6) La verifica di conformità si intende positivamente superata,

con l'emissione del Certificato di cui all'Art. 102 del Codice,

solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state

eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale,

in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini

e prescrizioni espresse nella Lettera d'invito, nonché delle

eventuali migliorie offerte.

7) L'esito positivo della verifica di conformità non esonera il

Contraente dal rispondere di eventuali difetti non emersi

nell'ambito delle attività di verifica e successivamente

riscontrati; tali difetti dovranno essere prontamente eliminati

durante il periodo di garanzia.

#### ART. 12 - GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA

1) La fornitura dovrà essere garantita "Full risk" per un minimo

di 12 (dodici) mesi "on-site" dalla data dell'emissione del

certificato di verifica di conformità con esito positivo.

2) Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione

dell'Ente con cui si notificano i difetti riscontrati e si

rilancia invito ad eliminarli, il Contraente è tenuto ad

adempiere a tale obbligo. Entro lo stesso termine il Contraente

deve, ove necessario, sostituire le parti logore, o difettose,

se ciò non fosse sufficiente, ritirare il bene e sostituirlo.

ART. 13 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1) Ai fini del pagamento dei corrispettivi sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari, il Contraente italiano o straniero residente in Italia emetterà fattura elettronica in osservanza alla normativa vigente in tema di fatturazione elettronica. In caso di Contraente straniero la fattura dovrà essere cartacea.

2) E' prevista un'anticipazione sull'importo contrattuale pari al 20% (venti per cento) da corrispondere al Contraente, previa emissione di fattura con le modalità di cui al presente articolo, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria di importo pari all'anticipazione, ai sensi dell'Art. 35 comma 18 del Codice. Il Contraente decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3) Il pagamento della fattura relativa al saldo avverrà entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data del Certificato di cui al precedente Art. 11.

4) La fattura dovrà contenere, pena il rifiuto della stessa:

a) Il Codice Fiscale dell'Ente: 80054330586;

b) Il riferimento al contratto (n° di protocollo e data);

c) Il CIG 9477375144;

d) Il CUP B27E19000030007;

e) Il CUU (Codice Univoco Ufficio): M6PTIJ nel caso di  
fornitore italiano o straniero residente in Italia;

f) L'importo imponibile;

g) L'importo dell'IVA;

h) Esigibilità IVA "S" scissione dei pagamenti;

i) Il totale della fattura;

j) L'oggetto del contratto;

k) Il codice IBAN del conto corrente dedicato;

l) Il "commodity code" nel caso di fornitore straniero;

5) Ai fini del pagamento dei corrispettivi l'Ente procederà alle  
verifiche di legge.

6) In sede di liquidazione della fattura potranno essere  
recuperate le spese per l'applicazione di eventuali penali di  
cui all'omonimo articolo; l'Ente potrà sospendere, ferma  
restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti al  
Contraente cui sono state contestate inadempienze  
nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento  
degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione  
potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di  
natura amministrativa.

7) E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Contraente nei  
confronti dell'Ente a seguito della regolare e corretta  
esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, nel

rispetto dell'art. 106 del Codice.

#### ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1) In adempimento a quanto previsto dall'art. 108 del Codice

l'Ente risolverà il contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

2) Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

3) In ogni caso si conviene che l'Ente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione al Contraente tramite posta elettronica certificata ovvero con raccomandata A.R., nei seguenti casi:

a) Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente;

b) Nel caso in cui il Contraente, ai sensi del DPR 62/2013, non osservi e non faccia osservare ai propri dipendenti e collaboratori il vigente codice di comportamento adottato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;

c) (Nel caso non sia pervenuta risposta per importi sopra 150.000) Nel caso in cui dovessero pervenire dalla Banca Dati Nazionale Antimafia informazioni con esito negativo, così come previsto dall'art. 92 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 159/2011.

d) Nei casi di cui agli articoli "ART. 6 - ONERI ED OBBLIGHI DEL

CONTRAENTE", "ART. 7 - SICUREZZA SUL LAVORO", "ART. 8 - PENALI",

"ART. 10 - SUBAPPALTO", "ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL

CONTRATTO" e "ART. 16 - RISERVATEZZA" del presente atto.

#### ART. 15 - RISERVATEZZA

1) Il Contraente ha l'obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della prestazioni contrattuali.

2) Il Contraente è, inoltre, responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di quest'ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

3) In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente ha la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, fermo restando il risarcimento, da parte del Contraente, di tutti i danni derivanti.

#### ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1) Il conferimento dei dati personali del Contraente è obbligatorio ai sensi di legge, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti.

2) Al Contraente competono i diritti di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016) e al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati

personali" (tuttora in vigore per le parti non in contrasto con il suddetto Regolamento).

3) Si dà atto che:

a) Titolare del trattamento è il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro 7 - 00185;

b) Responsabile del trattamento dei dati è il dott. Roberto Palaia, Direttore F.F. del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, domiciliato per la carica presso la sede del Titolare, cui è possibile rivolgersi in caso di esercizio da parte dell'interessato dei diritti ad esso riconosciuti dal citato Regolamento UE nonché dall'art.7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.;

c) Ai sensi degli Artt. 37 e ss. del predetto Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati, il Consiglio Nazionale delle Ricerche con provvedimento del Direttore Generale n° 46/2018 del 21/05/2018 ha designato il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD o DPO), email: rpd@cnr.it.

#### ART. 17 - FORO COMPETENTE

1) Per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via amichevole, sarà competente il Foro di Roma.

2) Ai sensi dell'art. 120, c. 4, del D.Lgs. 104/2010, si informa che l'Ente fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

#### ART. 18 - FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E

#### REGISTRAZIONE



1) Il presente contratto, che consta di XX pagine e degli allegati di cui in premessa, per un totale di YY pagine ai fini dell'imposta di bollo, è stipulato secondo le disposizioni di cui all'art. 32, c. 14, del Codice.

2) Il pagamento dell'imposta di bollo dovuta è a totale carico del Contraente che si è obbligato all'assolvimento in modo virtuale in quanto in possesso di autorizzazione ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

2) Il pagamento dell'imposta di bollo dovuta è a totale carico del Contraente che ha provveduto mediante l'acquisizione dei contrassegni telematici codice \_\_\_\_\_, impegnandosi altresì a conservarli per un periodo non inferiore al termine di decadenza fissato dalla normativa.

3) Il contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi della Parte Seconda della Tariffa del D.P.R. 26.04.1986 n.131 e le relative spese di registrazione saranno a carico della parte che riterrà di provvedere alla registrazione medesima.

Il Contraente

L'Ente

Il legale rappresentante

Il Direttore

(Nome e COGNOME)

(dott. Roberto Palaia)